

Prot. n. 282/08

Roma, 23 settembre 2008

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 70/08

QUALE CODICE
DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Richiesta di intervento, per quanto di loro competenza, a:

- Capo di gabinetto;
- Capo Ufficio Legislativo;
- Segretario Generale,
- Ai Direttori Generali;
- Ai Direttori Regionali

Come ormai è noto, **il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è a tutti gli effetti l'attuale Codice dei Beni culturali e del paesaggio** che di fatto ha abrogato il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni (art. 184 del codice, decimo trattino). Inoltre:

- nel corso dell'anno 2006 il D.Lgs. n. 42/2004 ha avuto disposizioni integrative e correttive con l'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006L; S.O. n. 102 e Rettifica in *G.U.* n. 119 del 24 maggio 2006);
- come pure, nel corso dell'anno 2008 ha avuto ulteriori disposizioni integrative e correttive con l'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 26 marzo 2008. nn. 62 e 63 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2008);
- oltre all'art. 4-*quinquies* della Legge 2 agosto 2008, n. 129 (legge di conversione, con modificazioni, al decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008).

Orbene, nonostante tutte le ulteriori disposizioni integrative e correttive apportate successivamente all'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, **oggi, il D. Lgs n. 42/2004 è l'unico Codice dei beni culturali e del paesaggio in vigore, e non può essere diversamente.**

Nonostante questo, diverse Direzioni generali ed Uffici periferici, nei loro siti internet (web) istituzionali menzionano che è ancora in vigore il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ossia, il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* e che questo è anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio. **No, questo non può essere!**

Pertanto, considerato la confusione ancora in atto in molti Uffici del Ministero nel recepire, ed informare correttamente, **che l'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio è solo il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**, con tutte le successive ulteriori disposizioni integrative e correttive, si ritiene opportuno che la stessa **Amministrazione disponga la pubblicizzazione di un unico testo e che questo sia costantemente aggiornato**. In altre parole, di permettere a chiunque (dipendenti ed utenti) la libera consultazione, sul sito internet istituzionale e sui siti periferici, di un testo coordinato e aggiornato ed all'occorrenza integrato con indice generale e, perché no, tematico.

Preso atto che al momento l'Amministrazione non dispone di tale testo (coordinato e con indice tematico), **la CONF.SAL-UNSA Beni culturali** nell'averlo predisposto per dare l'opportuna informazione a chi si deve preparare ai concorsi, tanto per quelli banditi dall'Amministrazione lo scorso 18 luglio, quanto per quelli di formazione per il passaggio dall'Area B alle posizioni economiche C1 in merito ai processi di riqualificazione in atto, ne allega una copia in formato elettronico, augurandosi che ciò venga apprezzato e permetta la più ampia diffusione.

Infine, visto tutte le successive ulteriori disposizioni integrative e correttive occorse all'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio, ci permettiamo di segnalare una panoramica informativa in proposito, curata da Learco Nencetti del Coordinamento Nazionale Beni culturali.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

Segue: PANORAMICA INFORMATIVA D. LGS. n. 42/2004

In allegato il file: TESTO COORDINATO **con** INDICE TEMATICO del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

INFORMATIVA: modifiche ed aggiunte

I. Nel corso della XV legislatura (come riporta la relazione della VII Commissione permanente, Cultura, della Camera dei Deputati) è stata completata la riforma del **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (adottato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), con l’emanazione di due decreti legislativi correttivi:

- il **decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62**, che ha apportato le modifiche alla Parte del Codice relativa ai **beni culturali**;
- il **decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63**, che ha introdotto le novità in relazione al **paesaggio**.

È il secondo significativo intervento di correzione ed integrazione del Codice, che già sul finire della XIV legislatura era stato oggetto di una prima revisione, conclusasi con l’emanazione dei **decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157**.

II. Per quanto d’interesse, le **modifiche** introdotte **al Codice dal D.Lgs. n. 62/2008**, relativo ai **beni culturali**, riguardano in particolare i seguenti ambiti:

- la disciplina applicabile agli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali;
- la circolazione internazionale dei medesimi beni;
- la normativa relativa ai beni archivistici;
- le dismissioni e le concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale;
- ulteriori modifiche non aventi carattere organico.

Di fatto, oltre ad integrare e/o modificare diversi articoli, vengono **sostituiti totalmente 3 articoli ed una rubrica**:

- Art. 57 (*Cessione di beni culturali in favore dello Stato*)
- Art. 87 (*Convenzione UNIDROIT*)
- Art. 119 (*Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale*)
- all'articolo 184, la rubrica è **sostituita** dalla seguente: «*Norme abrogate e interpretative*».

Inoltre, **vengono inseriti 5 nuovi articoli ed una sezione**:

- Art. 7-bis (*Espressioni di identità culturale collettiva*)
- Art. 55-bis (*Clausola risolutiva*)
- Art. 57-bis (*Procedure di trasferimento di immobili pubblici*)
- Art. 64-bis (*Controllo sulla circolazione*)
- Art. 87-bis (*Convenzione UNESCO*)
- al capo V, dopo l'articolo 64-bis è **inserita** la seguente sezione:
Sezione I-bis - *Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale*

a). Disciplina applicabile agli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali

Le modifiche introdotte hanno avuto la finalità di fugare alcuni dubbi interpretativi nella applicazione del **Codice**. In particolare, con riferimento ai soggetti sui quali gravano obblighi in ordine alla conservazione ed alienazione dei beni culturali. In proposito, il **Consiglio di Stato (parere della Sez. II del 17 gennaio 2007)** ha espresso un parere negativo circa la possibilità di utilizzare la nozione di “persone giuridiche private senza scopo di lucro” per includervi anche gli enti religiosi.

Le modifiche introdotte hanno inteso, quindi, porre rimedio a tale esclusione, così come interpretata dal Consiglio di Stato, ripristinando la dizione originaria laddove era stata modificata e specificando che in tale dizione sono compresi gli “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”.

b). Circolazione internazionale dei beni culturali

In questa materia sono state introdotte nuove disposizioni, dirette a coordinare le norme nazionali con gli accordi internazionali e le disposizioni comunitarie in materia.

In particolare, il nuovo **art. 7-bis** del **Codice** precisa che le espressioni di identità culturale e collettiva, di cui alle **Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali**, sono assoggettate alla disciplina del **Codice** solo quando siano espresse con testimonianze materiali e sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10 per la qualificazione delle stesse come "beni culturali".

Al fine di fugare alcuni dubbi interpretativi sorti in ambito applicativo, il nuovo **art. 64-bis** del **Codice** chiarisce che il **controllo sulla circolazione** è volto a preservare l'integrità del patrimonio nazionale in tutte le sue componenti e che tale controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale. Inoltre, al comma 3, viene specificato che i **beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci**.

In base al nuovo **art. 87-bis**, le tipologie di beni culturali che la legge 30 ottobre 1975, n. 873, di ratifica della **Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali** del 1970, elenca come costitutive del patrimonio culturale dello Stato non sono da considerare comprensive dell'intera gamma dei beni tutelati dalla legge nazionale, ma delimitano semplicemente l'ambito oggettivo delle misure che lo Stato è tenuto ad adottare, a norma della Convenzione, per impedire e prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali.

Con riferimento alla disciplina concernente l'**attestato di libera circolazione** che viene rilasciato dall'ufficio di esportazione per quei beni la cui uscita definitiva dal territorio della Repubblica è soggetta ad autorizzazione, sono state introdotte alcune modifiche, alcune di carattere meramente formale, **mentre altre rivestono carattere sostanziale. Tra queste, si segnalano gli articoli nn. 68, 70, 72 e 74.**

c). Integrazioni alla disciplina dei beni archivistici

In questo ambito sono state apportate diverse integrazioni e correzioni alla disciplina codicistica degli archivi. Le modifiche introdotte possono essere distinte in base alla finalità e all'oggetto. In particolare, alcune di queste riguardano la disciplina degli **obblighi di conservazione e di ordinamento degli archivi**, posti in capo agli enti pubblici (Stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici non territoriali). La finalità del legislatore delegato è stata quella di porre rimedio ad alcune illogicità e contraddizioni della disciplina del **Codice**, che, in questa materia, non ha riprodotto in maniera esatta e coordinata le disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Sono state introdotte due disposizioni in materia di **deposito degli archivi**, motivate dalla necessità di recepire a livello normativo prassi ormai diffuse tra gli uffici amministrativi che, tuttavia, non sono state finora regolate.

Con la prima è **stata prevista**, all'**articolo 41 del Codice**, una nuova ipotesi di deposito "volontario" presso gli archivi di Stato, cioè il deposito avente ad oggetto documenti di interesse storico riguardanti affari esauriti da meno di 40 anni (in caso di documentazione più risalente, infatti, il deposito è obbligatorio). Con la novella, tali documenti possono essere versati presso gli archivi di Stato sulla base di accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti, mentre precedentemente era prevista questa possibilità solo in presenza di un pericolo di dispersione o di danneggiamento dei documenti.

Con la seconda, è **stato integrato l'articolo 44, comma 5**, affinché fosse possibile, in deroga al principio generale per il quale le «spese del deposito sono a carico dell'ente depositante», che il Ministero se ne potesse far carico, in tutto o in parte, «in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte del depositante».

Infine si segnala la **modifica** all'**articolo 122** (*consultabilità dei documenti degli archivi*), dove è precisato che l'amministrazione competente a decidere in merito all'istanza di accesso ai documenti non liberamente consultabili (ossia quelli con dati sensibili o dichiarati di carattere riservato) è l'amministrazione che deteneva il documento prima del deposito o del versamento ovvero – qualora tale ufficio fosse stato soppresso – quella subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

d). Disciplina delle dismissioni e delle concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale

Le modifiche introdotte riguardano la sezione I del capo IV della Parte seconda del **Codice** (*Alienazione e altri modi di trasmissione*), di cui agli articoli 53-59.

A tal proposito, si ricorda che il **Codice** (art. 53) ha introdotto il concetto di **demanio culturale**, al quale sono ricondotte le tipologie di beni indicate all'art. 822 del Codice civile. Il **Codice** distingue, in linea generale, due categorie di beni: quelli in ogni caso inalienabili e quelli alienabili a determinate condizioni, tra i quali possono rientrare anche beni compresi nel demanio culturale (artt. 54-55). L'**alienazione** dei beni - appartenenti o meno al demanio culturale (art. 55) - è comunque subordinata al rilascio di un'**autorizzazione** ministeriale recante prescrizioni volte ad assicurarne la tutela, nonché la fruizione e la valorizzazione.

Il comune denominatore delle modifiche è costituito dalla volontà di **rafforzare il sistema di controllo sulle procedure di dismissione del patrimonio culturale**. A tal fine, le soluzioni proposte recuperano l'impianto normativo del D.P.R. n. 283/2000, ossia il regolamento che disciplinava le alienazioni dei beni del demanio storico-artistico prima dell'adozione del **Codice** e che questo aveva espressamente abrogato.

e). Ulteriori modifiche non aventi carattere organico

Le ulteriori integrazioni apportate al **Codice**, non possono essere catalogate per materie omogenee, e pertanto, si segnalano i rispettivi articoli integrati e/o modificati.

Articoli: 11, 18, 19, 37, 39, 49, 63, 92, 101, 112, 115, 119, 120, 182.

f). Abrogazioni

Si segnala, infine, che è stato **abrogato il comma 131 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127**, dove si prevedeva che nell'esercizio della delega di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti, il Governo poteva decidere il trasferimento della gestione dei musei statali alle regioni, alle province e ai comuni.

III. Le **modifiche** apportate alla **parte Terza del Codice dal D. Lgs. n. 63/2008**, riguardante il **paesaggio**, muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla **Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367**, che il paesaggio è un valore "primario e assoluto" e pertanto deve essere tutelato dallo Stato, in modo prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio.

Partendo da questo presupposto, le novità introdotte dal provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli.

Nel Codice viene inserito un nuovo articolo, il 141-bis (*Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico*), e vengono integrati e/o modificati diversi articoli. **Sono, inoltre, sostituiti totalmente ben 10 articoli:**

- Art. 131 (*Paesaggio*)
- Art. 132 (*Convenzioni internazionali*)

- Art. 133 (*Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio*)
- Art. 135 (*Pianificazione paesaggistica*)
- Art. 138 (*Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*)
- Art. 141 (*Provvedimenti ministeriali*)
- Art. 143 (*Piano paesaggistico*)
- Art. 146 (*Autorizzazione*)
- Art. 154 (*Colore delle facciate dei fabbricati*)
- Art. 159 (*Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica*)

Ecco le maggiori novità:

- **definizione di paesaggio.** Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione di “paesaggio” adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice.
- **pianificazione paesaggistica.** Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. **Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici (vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti amministrativi di vincolo).** La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni oggi richieste in base all’insussistenza di regole.
- **autorizzazione degli interventi sul paesaggio.** Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo ad esse consentito un mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. **Col nuovo Codice le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio.** E’ stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del parere – da vincolante a meramente obbligatorio – quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici.
 - Nel senso della **semplificazione** e della celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a **quarantacinque giorni**. Scaduto tale termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha **ancora 15 giorni** per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la **delegabilità** ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;
- **revisione dei vincoli.** Viene introdotto l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe);
- **demolizioni.** Viene prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il *MiBAC* incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) **...omississ...**

...per il futuro, chiedere a Tremonti ...

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137

(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004; S.O. n. 28)

TESTO COORDINATO

liberamente riadattato ed **aggiornato con la Legge 2 agosto 2008, n. 129**
e con **INDICE TEMATICO** by CONF.SAL-UNSA Beni culturali

INDICE TEMATICO

il numero si riferisce al relativo articolo del Codice

nota: non sono riportati gli articoli relativi al 'procedimento'

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

PRINCIPI

1

PATRIMONIO CULTURALE

2

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

3-5

VALORIZZAZIONE

6-7

BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

9

PARTE SECONDA – BENI CULTURALI

TITOLO I - TUTELA

BENI CULTURALI

10-11

VERIFICA INTERESSE CULT.

12-13

CATALOGAZIONE

17

VIGILANZA/ISPEZIONE

18-19

INTERVENTI VIETATI

20-21

CONSERVAZIONE

29-30, 38-39

DOCUMENTI AGLI ARCHIVI DI STATO

41

CUSTODIA COATTIVA

43

COMODATO E DEPOSITO

44

TUTELA INDIRECTA

45-47

AUTORIZZAZIONE MOSTRE / ESPOSIZIONI

48

ESERCIZIO del COMMERCIO AMB.

52

BENI DEMANIO CULTURALE
53-55.bis

ALIENAZIONE
56-57.bis

TRASFERIMENTO
59

PRELAZIONE
60-62

COMMERCIO
63-64

CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
64.bis-72

**ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO
DELL'UNIONE EUROPEA**
73-74

**RESTITUZIONE NELL'AMBITO
DELL'UNIONE EUROPEA**
75-86

CONVENZIONE UNIDROIT
87

CONVENZIONE UNESCO
87.bis

**RICERCHE E RINVENIMENTI
FORTUITI**
88-93

**CONVENZIONE UNESCO
patrimonio culturale subacqueo**
94

ESPROPRIAZIONE
95-100

TITOLO II – FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

DEFINIZIONI
101

FRUIZIONE
102-105

USO
106-107

CONCESSIONE
108-109

INCASSO
110

VALORIZZAZIONE
111-114, 121

GESTIONE
115-116

SERVIZI AL PUBBLICO
117

PROMOZIONE
118-119

SPONSORIZZAZIONE
120-121

CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI
122-127

PARTE TERZA – BENI PAESAGGISTICI

PAESAGGIO
131

BENI PAESAGGISTICI
134

**PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**
135, 143-145

**IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO**
136

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO**
137-141.bis

AREE TUTELE PER LEGGE
142